



**COPIA**

**DELIBERAZIONE N. 66**

**PROVINCIA DI ISERNIA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE COSTO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2020/2021

L'anno duemilaventi , addì dieci del mese di Settembre alle ore 11:30 nella sala delle adunanze.  
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| Cognome Nome                             | Presenze            |
|--|---------------------|
| SELLECCHIA CRISTIAN<br>DOMENICO          | Presente            |
| CANCELLIERE ROCCO<br>DI FRANCESCO ANTIMO | Assente<br>Presente |

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **OGGETTO: Trasporto scolastico 2020/2021. Determinazione tariffe.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso,

Che il servizio trasporto alunni della scuola dell'obbligo viene effettuato da questo Comune con scuolabus di proprietà comunale;

Dato atto che:

-con la deliberazione 46/2019 della Corte dei Conti Piemonte, ai sensi della quale: "articolo 5 del D.lgs. 63/2017 prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria, richiedendo che il servizio di trasporto vada realizzato "senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti territoriali" e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta da parte dell'utenza quale corrispettivo della prestazione ricevuta. Deve, quindi, concludersi nel senso che, ferme restando le scelte gestionali e l'individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell'ente locale, il quadro normativo sopra delineato non consenta l'erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, servizio che deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile nei limiti fissati dai parametri normativi del Tuel, alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio.

-con una norma inserita nel decreto legge sull'Istruzione, approvato il 6 agosto 2019 dal Consiglio dei Ministri (Misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica), è stato posto rimedio alla recente deliberazione 46/2019 della Corte Conti Sez. Piemonte che, rispondendo a una richiesta di chiarimenti da parte di un comune del novarese, aveva considerato il servizio di scuolabus un servizio a domanda individuale e non invece un servizio di trasporto pubblico locale. L'art.5 del decreto-legge prevede che la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto scolastico possa essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, "inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla", a condizione che sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

Evidenziato che suddetta norma, approvata dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2019 con la formula 'salvo intese', avrebbe dovuto concretizzarsi in un testo finale per approdare in Gazzetta Ufficiale entro il 28 agosto, in tempo per la ripresa dell'anno scolastico. A causa della mancata approvazione, causa crisi di Governo, si torna all'interpretazione espressa dalla deliberazione 46/2019 della Corte Conti Sez. Piemonte.

Richiamata In materia la deliberazione 76/2019/PAR della Corte dei Conti Puglia, la quale pur ritenendo non consentita l'erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, in quanto a tutti gli effetti un servizio pubblico di trasporto, e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale, ha specificato che:

- gli enti locali possono inserire, tra le risorse volte ad assicurare l'integrale copertura dei costi, eventuali contribuzioni regionali destinate al diritto allo studio; gli enti locali possono destinare, nella propria autonomia finanziaria, specifiche risorse finanziarie purché reperite nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri;

Dato atto quindi che in forza dell'ultimo orientamento espresso dalla Corte dei Conti Puglia con deliberazione 76/2019/PAR gli enti locali possono assicurare il servizio all'apertura del nuovo anno scolastico purché con spese non superiori a quelle stanziare nel bilancio precedente, ovvero destinando eventuali specifiche risorse addizionali qualora fornite da specifici contributi regionali.

Sottolineato che il Comune di Longano assicura il trasporto scolastico, applicando tariffe che non coprono integralmente il costo del servizio (15%) ma con risorse non superiori a quelle stanziare nel bilancio precedente, in linea con l'orientamento espresso dalla deliberazione 76/2019/PAR della Corte dei Conti Puglia.

Dato atto:

Che il trasporto viene effettuato da Longano al Polo scolastico di Sant'Agapito, sede della scuola dell'infanzia e primaria e viceversa;

Che la tariffa trasporto alunni residenti a Longano, relativa all'anno scolastico 2018/2019 è stata fissata con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 21.09.2018 come segue:

€ 10,00 mensili (per nove mesi) per un figlio;

€ 5,00 mensili (per nove mesi) per ogni figlio in più;

riduzione della tariffa del 50% per coloro che presentano un reddito ISEE inferiore ad euro 5,000,00;

Viste le richieste pervenute ed udita la proposta di confermare le sopra citate tariffe;

Vista la relazione predisposta dal Servizio Finanziario sull'analisi dei costi del servizio di trasporto scolastico;

ACQUISITI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e legalmente espressi

## **DELIBERA**

Di dare atto che il Comune di Longano assicura il trasporto scolastico, applicando tariffe che non coprono integralmente il costo del servizio ma con risorse non superiori a quelle stanziare nel bilancio precedente, in linea con l'orientamento espresso dalla deliberazione 76/2019/PAR della Corte dei Conti Puglia.

Di fissare per l'a.s. 2020/2021, le tariffe per trasporto alunni scuola dell'infanzia e primaria del Comune di Longano come sotto riportato:

€ 10,00 mensili (per nove mesi) per un figlio;

€ 5,00 mensili (per nove mesi) per ogni figlio in più;

riduzione della tariffa del 50% per coloro che presentano un reddito ISEE inferiore ad euro 5,000,00;

STABILIRE che il Servizio per i residenti nel Comune di Longano verrà espletato prevedendo due punti di sosta dello scuolabus in Piazza G. Veneziale e Frazione Trignete;

Di comunicare alle famiglie degli alunni che usufruiranno del trasporto che la somma fissata dovrà essere pagata presso la tesoreria comunale mensilmente o versare l'intera quota annuale;

Di introitare i proventi derivanti dalla tariffa stabilita con la presente e relativa all'anno 2020/2021 nel bilancio di previsione, approvato con delibera di C.C.

DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario – Area II, l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali alla presente delibera;

DICHIARARE con separata votazione ad esito unanime, la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. n. 267/2000;

Oggetto: **DETERMINAZIONE COSTO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2020/2021**

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI** art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

SI ESPRIME PARERE **Favorevole**  
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

**IL RESPONSABILE**  
**UFFICIO RAGIONERIA**  
F.to DOTT.SSA MARIA MONACO

SI ESPRIME PARERE Favorevole  
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

**IL RESPONSABILE**  
**UFFICIO RAGIONERIA**  
F.to DOTT.SSA MARIA MONACO

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 10-09-2020 e vi rimarrà per 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Lì 10-09-2020

Il Responsabile

---

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000)

| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Lì 10-09-2020

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Lì 10-09-2020

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

---